



**Ricorso n. xxx/xxxx**  
xxx/xx

**Sent. n.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  
Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Bruno Amoroso	Presidente
Italo Franco	Consigliere
Alessandra Farina	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

<b>Avviso di Deposito</b> del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di Sezione</i>
---

**SENTENZA**

sul ricorso n. xxx/xxxx proposto da XXXXXX XXXXXXXX,  
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia e  
successivamente anche dall'avv. Giulia Turetta, con elezione di  
domicilio presso lo studio della stessa in Venezia, Piazzale Roma 464,

**contro**

il **Ministero della Difesa** in persona del Ministro pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  
domiciliataria *ex lege* presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del  
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

**per**

l'azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti dal  
ricorrente a causa del congedo illimitato disposto nei suoi confronti  
dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione del Ministero della Difesa;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Turetta per il ricorrente e Cerillo per la P.A.;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **Fatto**

Espone l'odierno ricorrente, al tempo Carabiniere in s.p. presso il Comando della Regione Carabinieri Veneto, di essere stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio con determinazione n. 226871/M-1-12 del 20.2.1997, periodo computato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in giorni 731 nel periodo compreso fra l'8.03.1994 ed il 7.03.1996.

Con determinazione n. 226871/M-3-13 di pari data veniva disposta la cessazione dal servizio permanente del Carabiniere XXXXXX XXXXXXXX, a decorrere dal giorno 8.03.1996.

Successivamente, in data 7.3.1997, il Comando Regione Carabinieri Veneto emetteva il formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente (foglio di congedo illimitato).

Contro le due determinazioni assunte dal Comando Generale, nonché avverso il provvedimento di collocazione in congedo illimitato, veniva proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, che, con sentenza della Prima Sezione, n. XXXX/XXXX, accogliendo il gravame, annullava gli atti impugnati, condannando il Ministero della

Difesa, intimato insieme al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, ordinando l'esecuzione della sentenza.

Con tale pronuncia veniva riconosciuta l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto il computo delle assenze maturate dal ricorrente (ritenuto eccedente il limite massimo consentito di due anni nel quinquennio) era stato effettuato in violazione delle circolari dello stesso Comando Generale (prot. 133/89-9-12-1976 dd. 9.8.1994 e prot. 133/89-12-2-1976 dd. 27.10.1994), le quali stabilivano che i periodi trascorsi nei luoghi di cura, seppure ai soli fini dell'osservazione, nonché le giornate trascorse a disposizione delle commissioni mediche ospedaliere, non dovevano essere computati agli effetti della decorrenza della licenza di convalescenza.

Inoltre, veniva riconosciuta la violazione degli artt. 7 eseguenti della legge n. 241/90.

La sentenza di primo grado veniva quindi confermata in sede di appello con sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, n. XXXX/XXXX, di reiezione del ricorso in appello presentato dal Ministero della Difesa.

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. XXXX/XX, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con prot. 226871/CONT- M- 42 dd. 27.10.2000, determinava la reintegrazione in servizio del ricorrente, a decorrere dall'8.3.1996, presso il Comando Regione Veneto.

In data 22.4.2005 il ricorrente adiva il T.A.R. del Lazio mediante

azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti per effetto del congedo illimitato disposto illegittimamente, così come accertato in sede giurisdizionale.

A seguito della proposizione da parte del Ministero intimato del regolamento di competenza, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, con sentenza n. XXX/XXXX, accoglieva il regolamento di competenza proposto ed individuava quale giudice competente a conoscere della controversia, originariamente instaurata dal ricorrente davanti al T.A.R. del Lazio, il T.A.R. del Veneto.

Pertanto in data 22.3.2006 il ricorrente provvedeva a depositare ricorso in riassunzione davanti al T.A.R. Veneto.

La pretesa avanzata dall'odierno istante di risarcimento dei danni morali ed esistenziali, sofferti per effetto degli atti illegittimamente assunti dall'Ente di appartenenza, si fonda sulla denunciata responsabilità di tipo contrattuale gravante sull'amministrazione intimata, stante il preciso dovere cui era tenuto l'Ente di appartenenza del ricorrente di provvedere correttamente al computo dei periodi di assenza per infermità, in osservanza delle circolari espressamente disciplinanti la materia, senza dare luogo al congedo illimitato.

Il congedo illimitato disposto nei confronti del ricorrente a decorrere dalla data dell'8.3.1996 sino alla reintegrazione in servizio avvenuta il 27.10.2000, annullato per effetto delle pronunce giurisdizionali, risulta quindi diretta conseguenza dell'illecito contrattuale nel quale è incorso l'Ente di appartenenza.

Da ciò l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2946 c.c., in tema di responsabilità contrattuale, che computa al riguardo il termine decennale per la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno patito per effetto degli atti illegittimamente assunti, termine pienamente rispettato dal ricorrente, in quanto decorrente dal 1997, data della sentenza di primo grado, la cui esecutività non è mai stata sospesa.

In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si dovesse dubitare della natura contrattuale della responsabilità dell'amministrazione, stante il carattere permanente dell'illecito di cui la stessa si è resa responsabile, permarrebbe la legittimazione del ricorrente a proporre istanza di risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti, posto che il termine prescrizione, avente in tal caso durata quinquennale, decorrerebbe dal giorno in cui la compressione ha avuto termine e dunque dal giorno in cui il ricorrente è stato formalmente reintegrato in servizio (27.10.2000).

Ciò premesso, parte istante ribadisce la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) derivanti dagli atti illegittimamente assunti dall'amministrazione di appartenenza, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto, calcolandoli nella somma complessiva di € XXXXXX,XX salva la maggiore o minore somma che il giudice potrà ritenere.

L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, con memoria di stile ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 9 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

### **Diritto**

Con il ricorso indicato in epigrafe l'Appuntato C.C. XXXXX XXXXXXXX avanza la richiesta di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti a causa dell'illegittimo congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

La vicenda, così come ricostruita in fatto, ha avuto per oggetto la declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti assunti nei riguardi del ricorrente, illegittimità relativa all'erroneo computo delle assenze per malattia e del conseguente collocamento in congedo illimitato.

La vicenda processuale si è protratta per un periodo di tempo considerevole, in quanto il ricorrente, benché vittorioso già in primo grado con sentenza favorevole immediatamente esecutiva, non sospesa in sede di appello, ha conseguito il formale reintegro in servizio solo dopo quarantaquattro mesi.

Per effetto del lungo tempo trascorso fuori dall'Arma a causa dei provvedimenti illegittimamente assunti dall'Ente di appartenenza, con il ricorso in esame l'odierno istante rivendica il proprio diritto ad ottenere il ristoro dei danni morali ed esistenziali subiti.

La materia della risarcibilità dei danni morali nonché di quelli esistenziali è stata oggetto, come noto, di una evoluzione giurisprudenziale, che ha portato ad una estensione del concetto di danno di natura non patrimoniale suscettibile di ristoro.

Punto di partenza è la disposizione contenuta nell'art. 2059 del codice civile, che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale "...solo nei casi determinati dalla legge".

Inizialmente, stante il disposto normativo richiamato, l'unica ipotesi configurabile era quella rinvenibile nell'art. 185 del codice penale, ammettendosi la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi in cui il fatto costituisce reato.

L'evoluzione interpretativa della giurisprudenza – a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134/1986 – ha condotto ad un'interpretazione più ampia del concetto di danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento, il quale trova in tal modo una più ampia ed articolata tutela.

L'art.2059 c.c. non va più interpretato restrittivamente ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali di danno morale soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve assicurare la riparazione di ogni altra ipotesi normativamente prevista di danno non patrimoniale risarcibile, nonché delle lesioni che, incidendo sui valori (della persona) costituzionalmente garantiti, non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere dai risvolti penalistici, non più condizionanti.

Si è così giunti a configurare il danno non patrimoniale come una categoria ampia nella quale confluiscono tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretatesi nella perturbatio dell'animus della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (ossia il danno all'integrità fisica o psichica,

coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il cd. danno esistenziale, inteso quale danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale, primo fra tutti il diritto alla tutela della personalità.

Ne deriva, con particolare riguardo alla pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente, la possibilità di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali non solo laddove sia identificabile un danno morale, così come sopra definito quale patema d'animo e sofferenza psichica del soggetto passivo, ma anche nelle ipotesi in cui si configuri un danno esistenziale, consistente nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato), che ogni violazione di un diritto della personalità produce.

A differenza del danno biologico, tale voce sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; a differenza dal danno patrimoniale prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; a differenza dal danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo, non consiste in una sofferenza o in un dolore, bensì in un peggioramento della qualità della vita.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che le richieste avanzate dal ricorrente possano trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione intimata ed essendo rilevabili nel caso di specie i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale causato al ricorrente per effetto degli atti illegittimamente assunti, in riconosciuta violazione delle disposizioni vigenti in materia di computo dei periodi

di aspettativa per motivi di salute, cui l'amministrazione doveva attenersi.

Sussistono infatti gli estremi per poter ritenere la violazione della posizione del ricorrente in conseguenza degli atti assunti dall'amministrazione, che, tenuto conto anche della vicenda giudiziaria, è stata lesa, essendo stato ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell'attività lavorativa e della personalità del ricorrente (valori entrambi tutelati dagli articoli 2 e 4 della Costituzione).

Invero, per effetto degli atti annullati dalle sentenze di primo e secondo grado emesse a seguito del gravame proposto dall'interessato, il ricorrente è stato costretto ad astenersi dal servizio in conseguenza del congedo illimitato illegittimamente impostogli dall'amministrazione.

A ciò si aggiunge la considerazione del lungo tempo trascorso fuori dal servizio, benché già la sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente, essendo pronuncia immediatamente esecutiva, consentisse l'immediata reintegra, non essendo stata oggetto peraltro di sospensione all'atto della proposizione del ricorso in appello da parte del Ministero della Difesa.

A quanto sin qui rilevato va altresì aggiunta la particolare considerazione del prestigio che sia a livello personale che sociale ha senza dubbio l'attività lavorativa prestata dal ricorrente (appartenente all'Arma dei Carabinieri).

Ciò ritenuto in ordine alla riconoscibilità del diritto del ricorrente

al risarcimento dei danni morali, ma soprattutto esistenziali subiti, resta da stabilire la quantificazione del danno da risarcire.

Orbene, come noto, in materia di quantificazione del danno non patrimoniale è ammesso il ricorso alla liquidazione in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., proprio in ragione della natura particolare del danno ristorato, non riconducibile ad una diminuzione patrimoniale, ma avente funzione compensativa del pregiudizio sofferto.

Tenuto conto di tali principi, alla luce delle considerazioni sopra espresse, il Collegio accoglie il ricorso, provvedendo per l'effetto a quantificare in via equitativa la somma che l'amministrazione intimata dovrà corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella misura di € XXXXXXXX (XXXXXXXXXX Euro).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno quantificato in € XXXXX,XX (XXXXXXXXXXXX Euro)

Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 2000,00 ( duemila/00 Euro) oltre ad i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 9 ottobre 2008.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Prima Sezione**